

29 MAR. 2014

PROT. N. \_\_\_\_\_

**DENUNCIA**

001549

**con richiesta urgente di indagini e provvedimenti**

presentata dal Movimento Trieste Libera per violazioni sistematiche di diritti umani e civili fondamentali in materia di difesa processuale, diritto alla famiglia e capacità giuridica della persona, compiute a Trieste da addetti a funzioni pubbliche dell'amministrazione italiana attraverso abusi nella sottrazione giudiziaria di minori alle famiglie e nell'assegnazione e conduzione delle amministrazioni di sostegno.

A / to

1) - Presidente del Consiglio Ministri

- Ministro della Giustizia

- Ministro della Sanità

*del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio  
del Free Territory of Trieste su mandato fiduciario speciale  
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite*

2) - Security Council of the United Nations

- Trusteeship Council of the United Nations

- United Nations High Commissioner for Human Rights

*as guarantors of the Free Territory of Trieste, under special trusteeship  
administration of the Italian Government*

3) Presidente della Commissione Europea

4) Presidente della Corte d'Appello di Trieste

5) Presidente del Tribunale di Trieste

6) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna  
(ex art. 11 c.p.p.)

7) Sindaco del Comune di / Župan občine Trieste-Trst

8) Sindaco del Comune di / Župan občine Muggia-Milje

9) Sindaco del Comune di / Župan občine Dolina-S.Dorligo

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale Ordinario di Trieste  
DIRITTI RISCOSSI € 3,54  
Trieste, 29 MAR. 2014

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE  
PRESIDENZA  
29 MAR 2014  
Prot. N° .....  
Pos. N° .....

PROCURA GENERALE  
DELLA REPUBBLICA TRIESTE  
29 MAR. 2014  
PROT. \_\_\_\_\_  
POS. \_\_\_\_\_

TRIBUNALE DI TRIESTE  
PERITI  
29 MAR 2014

- 10) Sindaco del Comune di / Župan občine Repentabor-Monrupino
- 11) Sindaco del Comune di / Župan občine Zgonik-Sgonico,
- 12) Sindaco del Comune di / Župan občine Devin Nabrežina – Duino Aurisina
- 13) Direttore Generale dell'Azienda sanitaria n.1-Triestina
- 14) Procuratore Regionale della Corte dei Conti in Trieste

**e per conoscenza:**

- al Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
- alla Presidente dell'ente denominato "Provincia di Trieste"
- al Vescovo della Diocesi Cattolico-Romana di Trieste
- al Protopresbitero ed al Presidente della Comunità religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste
- all'Archimandrita della Chiesa Greco-ortodossa ed al Presidente della Comunità Greco-Orientale di Trieste
- al Parroco della Comunità Romeno-Ortodossa ed al Presidente della Comunità Romena di Trieste
- al Rabbino ed al Presidente della Comunità Ebraica di Trieste
- all'Imam ed al Presidente della Comunità Islamica di Trieste
- al Presidente, e suo tramite ai membri, dell'Ordine dei Medici in Trieste
- al Presidente, e suo tramite ai membri dell'Ordine dei Farmacisti in Trieste

---

**1. Contenuti della denuncia.**

Nei Comuni del Territorio di Trieste sotto amministrazione del Governo italiano si constatano percentuali assolutamente abnormi, rispetto alla media italiana, sia di sottrazioni di bambini alle famiglie con affidamenti alla rete lucrativa organizzata delle case-famiglia sia di assoggettamenti di adulti ad amministrazione di sostegno con privazione radicale di diritti umani e civili fondamentali (di proprietà, volontarietà delle cure, inviolabilità della corrispondenza) e con assegnazione dell'incarico non a

famigliari, ma a reti lucrative professionali appositamente organizzate di avvocati e di altri soggetti estranei alla famiglia.

I giri d'affari privati così abnormemente alimentati a Trieste attingono alla spesa pubblica ed ai beni degli assistiti e delle loro famiglie, e possono essere prudenzialmente valutati in centinaia di milioni di euro per compensi e forniture di beni e servizi, compravendite di immobili di proprietà degli amministratori, finanziamenti e sussidi.

Questa gestione locale anomala dei minori e delle amministrazioni di sostegno viene inoltre nascosta all'opinione pubblica e presentata surrettiziamente come un "laboratorio" di modelli sociosanitari e giuridici positivi da estendere in tutt'Italia.

Le sottrazioni di bambini con affidamento a case-famiglia e gli assoggettamenti di adulti ad amministrazione di sostegno restrittiva avvengono per responsabilità delle strutture giudiziarie, assistenziali e sanitarie locali in abuso di leggi preesistenti per i minori, ed attraverso l'utilizzo restrittivo di nuove norme nazionali in parte illegittime ideate e promosse dagli stessi ambienti locali per le amministrazioni di sostegno. Ambedue gli ambiti di abuso hanno come fulcro il ruolo del Giudice Tutelare.

Gli eccessi numerici e percentuali riscontrati a Trieste non vi appaiono giustificati da parametri proporzionali né di maggiore inadeguatezza delle famiglie a mantenere i figli, né di minore autonomia reale degli adulti, né di maggiore efficienza reale delle strutture pubbliche cui sono affidate le gestioni dei minori e le amministrazioni di sostegno. Le strutture giudiziarie di Trieste, in particolare, soffrono anzi e notoriamente di carenze di mezzi e di organico tali da rendere difficili anche le gestioni ordinarie,

I casi sinora concretamente segnalati, documentati e verificati a Trieste di sottrazione di bambini e di amministrazione di sostegno restrittiva consentono di ritenere che una parte rilevante di tutti i provvedimenti locali in ambedue i settori possa presentare aspetti di abuso anche grave.

Gli stessi casi esaminati confermano infatti sia il compimento abituale di gravi abusi morali e materiali sui diritti fondamentali dei bambini sottratti, degli adulti amministratori e dei loro famigliari, sia la sussistenza di "mercati" anomali degli affidi e delle amministrazioni di sostegno.

Tali procedure abnormi causano inoltre alle persone e famiglie che vi vengono sottoposte gravi, obiettive documentate sofferenze psicofisiche e perdite patrimoniali, con esiti devastanti e patogeni di perdita della dignità civile e personale, spoliazione economica, privazione della casa, disgregazione della famiglia, disperazione ed induzione al suicidio.

I beni giuridici principali così direttamente lesi in violazione degli ordinamenti internazionale, italiano e del Territorio di Trieste appartengono ai diritti umani e civili fondamentali della famiglia e quelli personali di dignità, di libertà, di difesa, di proprietà, di consenso alle cure e di inviolabilità della corrispondenza.

Le violazioni in esame sono rese possibili da comportamenti attivi ed omissivi delle Autorità giudiziarie ed amministrative che sono tenute ad impedirle, e ne comportano pesanti corresponsabilità morali, civili, penali (inclusi reati dei pubblici ufficiali), amministrative ed erariali.

La sistematizzazione di queste violazioni di diritti fondamentali a Trieste viene giustificata, consentita e coperta da un particolare apparato politico-ideologico settario che è cresciuto nella società locale sino a permeare anche apertamente le amministrazioni pubbliche locali della sanità, dell'assistenza sociale e della giustizia.

La sua influenza si attua principalmente attraverso il controllo crescente di quantità rilevanti di posti di lavoro, di appalti di servizio e di voti, con i quali condiziona la vita sociale, amministrativa, politica e mediatica locale, anche candidando ed eleggendo propri esponenti ufficiali in liste elettorali di partito ed appoggiandovi politici e loro amministrazioni locali (incluse quelle attualmente in carica).

Le strutture portanti di tale apparato e le tesi giustificative delle sue violazioni dei diritti della persona e della famiglia coincidono con quelle della corrente di psichiatria comunitaria neo-istituzionalizzante post-basagliana che a Trieste hanno invaso e condizionato e colonizzato da tempo sia i centri direzionali della sanità locale, sia l'ambiente politico della sinistra.

Tra le conferme dell'efficacia dannosa di questo controllo ambientale illecito a copertura degli abusi e "mercati" locali sui minori e sulle amministrazioni di sostegno, vi è il fatto che persino denunce penali e campagne di stampa indipendente, tutte perfettamente documentate, sia su singoli casi che sul fenomeno complessivo, non hanno ottenuto risultati correttivi, ma opposti.

Le autorità giudiziarie, assistenziali e sanitarie locali responsabili non hanno infatti reagito avviando indagini e provvedimenti adeguati, ma difendendo surrettiziamente e conto evidenza la propria conduzione abnorme dei minori e delle amministrazioni di sostegno, che continua a venire difesa o non ostacolata dalle amministrazioni locali, dai partiti e dalla quasi totalità delle organizzazioni della società civile.

Tali collusioni ambientali, invero abnormi per genere ed estensione, creano un meccanismo locale vistoso di incremento reciproco fra l'espansione numerica, economica e politica degli abusi denunciati e le impunità che li coprono e garantiscono.

Si tratta di un feedback ambientale concretamente devastante, che allo stato attuale dei fatti può essere perciò spezzato soltanto dall'esterno, con interventi istituzionali degli organi nazionali ed internazionali cui è affidata garanzia della legalità e dei diritti umani e civili a Trieste ed in Italia.

L'urgenza di questa nostra denuncia e richiesta di intervento è causata dalla gravità dei danni arrecati dalle violazioni attuali e dal loro incremento continuo.

## **2. Abusi nelle sottrazioni di minori alle famiglie a Trieste.**

L'affermazione che vi siano abusi rilevanti nelle sottrazioni di minori a Trieste si fonda sull'evidenza statistica dal 2001 di un eccesso numerico costante ed abnorme di affidamenti alle case famiglia (40% del totale nazionale italiano) e sull'esame delle prove documentali di singoli casi esemplari di abuso grave.

L'analisi del problema richiede una sintesi conoscitiva preliminare dell'ordinamento italiano in materia di minori.

### **2.1. Organi giudiziari competenti e procedure.**

Nell'ordinamento italiano i procedimenti civili, amministrativi e penali che riguardano i minori sono affidati ad appositi Tribunali per i Minorenni, che sono organi collegiali composti da due giudici togati e due onorari. Presso ognuno di questi organi è istituita anche una Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni.

Riguarda parzialmente i minori anche l'attività del Tribunale ordinario, attraverso le funzioni del Giudice Tutelare, che è un magistrato incaricato della gestione delle tutele, delle curatele, di altre funzioni affidategli dalla legge, e dal 2004 anche delle amministrazioni di sostegno, sia nei confronti degli adulti che dei minori. Diversa è anche la procedura operativa dei due organi.

In particolare, il Tribunale dei Minorenni decide collegialmente le adozioni di minori con sentenza pubblica a seguito di giudizio ove sono pienamente garantite le difese processuali del minore e della famiglia.

Il Giudice Tutelare decide monocraticamente gli affidamenti di minori a terzi per decreto, che non è pubblico, e su propria istruttoria discrezionale che non garantisce alle parti le difese processuali.

### **2.2. Il diritto alla (e della) famiglia.**

L'ordinamento italiano stabilisce e regola il "Diritto del minore ad una famiglia" (e quindi della famiglia ad includere e proteggere il minore) con la legge 184/2003 come modificata dalla legge 149/2001.

Al minore di età la legge riconosce infatti il diritto (art. 1) a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, anche se la famiglia è in condizioni povertà (in questo caso Stato, Regione ed enti locali hanno l'obbligo di aiutarla) e senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, nel rispetto della identità culturale del minore.

L'affidamento ad altri e l'adozione si possono applicare perciò soltanto *«quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore»*.

L'affidamento ad altri (art. 2) è un provvedimento temporaneo che si può applicare soltanto quando il minore, nonostante gli aiuti pubblici disposti come sopra, si trovi

*«temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» ad assicurargli «il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno».*

La legge dà preferenza all'affidamento ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, e soltanto in mancanza di queste consente l'inserimento del minore in una *«comunità di tipo familiare»*, cioè le cosiddette case-famiglia.

Sino al 31.12.2006, se mancava anche questa possibilità ed il minore aveva più di sei anni poteva essere inserito in un istituto di assistenza pubblico o privato (orfanotrofio od altro) e preferibilmente vicino al luogo di residenza della sua famiglia.

L'affidamento è “disposto” (art. 4) dal servizio sociale locale, previo consenso dei genitori e del tutore, od in mancanza di questi del Tribunale per i Minorenni, sentito il minore in considerazione della sua capacità di discernimento.

Ma il provvedimento è “reso esecutivo” dal Giudice Tutelare con decreto (non con sentenza) ed a seguito di istruttoria che, come detto, non è pubblico e non garantisce alle parti le garanzie processuali ordinarie.

L'adottabilità dei minori (art. 8) può essere invece dichiarata solo con sentenza pubblica del Tribunale per i Minorenni del Distretto di Corte d'Appello nel quale si trovano, ed a seguito giudizio sotto garanzie processuali ordinarie di assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti.

La condizione di legge che dev'essere accertata per dichiarare l'adottabilità dei minori è che si trovino in *«situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.»*. E ciò anche quando i minori siano in affidamento familiare od a comunità di tipo familiare, o presso istituti di assistenza pubblici o privati.

La successiva adozione, che può essere preceduta dal cosiddetto “affidamento preadottivo” di prova, avviene anch'essa con sentenza pubblica a seguito di giudizio del Tribunale dei Minori con tutte le garanzie processuali ordinarie.

Le segnalazioni (art. 9) delle situazioni di abbandono di minori possono essere fatte volontariamente da chiunque. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità hanno invece l'obbligo di riferirne al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

### **2.3. Certezze, incertezze e verifiche del diritto.**

Le dichiarazioni di adottabilità e le adozioni avvengono dunque da parte del Tribunale dei Minori per sentenza e con giudizio collegiale in cui alle parti è garantita sin dall'inizio la difesa tecnica. Vi è quindi ragionevole, o comunque azionabile, certezza del diritto.

Gli affidi avvengono invece per decreto del Giudice Tutelare, emesso a seguito di istruttoria avviata su segnalazioni, senza garantire alle parti la difesa tecnica e dunque certezza del diritto, né accesso pubblico alla decisione.

In Italia gli affidi alle circa 2000 case-famiglia, od altre eventuali strutture di

accoglienza, alimentano inoltre un giro d'affari valutabile in oltre un miliardo di euro, per circa 20 mila giovani (neonati, bambini e adolescenti) ospitati ad un costo giornaliero tra i 70-80 ed i 120-150 euro al giorno, pagato dai Comuni.

A differenza del resto d'Europa, inoltre, in Italia soltanto il 20% degli ospiti riesce ad essere adottato od affidato ad una famiglia vera o persona, anche se le richieste coprirebbero il 50%.

Queste strutture ed il "sistema" che le alimenta attraverso l'apparato giudiziario e sanitario-assistenziale tendono cioè a trattenere i giovani affidati per non ridurre l'incasso, ed a procurarsene altri per incrementarlo. I controlli istituzionali sono inoltre aleatori quando non inesistenti.

Le verifiche interne ed esterne di corretta gestione giudiziaria dei diritti dei minori si devono perciò concentrare in particolare su questo genere di provvedimenti del Giudice Tutelare.

Come inoltre si vedrà al punto 3, dall'anno 2004 si è sviluppata una situazione parallela analoga, e non meno grave, nella gestione delle "amministrazioni di sostegno", anch'esse decise per decreto dal Giudice Tutelare.

#### **2.4. La verifica esterna.**

Se la verifica interna spetta alle istituzioni, quella esterna è diritto e dovere delle organizzazioni della società civile e della stampa indipendente.

Poiché i decreti di affidamento del Giudice Tutelare non sono pubblici, la verifica esterna deve ricorrere principalmente ai dati statistici ufficiali certificati e diffusi in Italia dall'ISTAT su fonti certe come il Ministero della Giustizia od altri enti affidabili.

Il Ministero della Giustizia italiani risulta avere reso disponibili tali dati all'ISTAT, ripartiti per Distretto di Corte d'Appello, soltanto sino al 2007. Per quanto riguarda gli anni successivi, l'ISTAT ha diffuso i dati forniti per il 2001 da un ente pubblico toscano (l'Istituto degli Innocenti) ed elaborati su basi regionali.

Tutti questi dati statistici certificati e diffusi dall'ISTAT segnalano quantomeno dal 2001 un'anomalia costante e vistosa nei decreti di affidamento di minori a case-famiglia da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di Trieste.

#### **2.5. L'anomalia degli affidi a Trieste.**

I dati ISTAT esaminati sono espressi in quozienti percentuali per 100mila abitanti di età inferiore ai 18 anni, su una popolazione italiana complessiva di circa 60 milioni di abitanti, che il Distretto di Corte d'Appello di Trieste copre per una popolazione residente di circa 230mila abitanti del territorio di Trieste, ed un milione nel resto del territorio regionale cui esso è aggregato.

I dati del 2001, 2002, 2004, 2005 e 2007 evidenziano a Trieste un quoziente di affidi di minori a strutture (case famiglia ed altri istituti) attorno al 40% del totale nazionale italiano, con quoziente invece nullo di affidi a famiglie.

Anche il dato numerico diretto per il 2011 segnala una prevalenza assoluta degli affidi

di bambini non a famiglie, ma ai “servizi residenziali”: 428 su 566.

Per il 2006, anno per il quale era disposta la chiusura degli istituti maggiori, gli orfanotrofi, i dati del Distretto di Trieste risultano invece inspiegatamente non pervenuti all'ISTAT dal Ministero della Giustizia, e/o al Ministero dalla Corte d'Appello di Trieste.

Dal 2005 al 2007 inclusi, il Distretto di Corte d'Appello di Trieste risulta avere anche il primato nazionale per i procedimenti di tutela aperti su minori.

## **2.6. Le evidenze delle situazioni di abuso.**

La situazione di abuso sistematico ed impunito nella sottrazione giudiziario-assistenziale e sanitaria di minori a Trieste per affidarli alle reti delle case-famiglia risulta dunque comprovata da due evidenze principali:

a) l'eccedenza numerica straordinaria dei provvedimenti, ancor più marcata ove si consideri la particolare anzianità della popolazione di Trieste, e non giustificata da evidenza obiettiva di pari, ed altrettanto straordinaria, inadeguatezza delle famiglie e/o efficienza delle strutture giudiziario-assistenziali-sanitarie di Trieste;

b) il fatto che da casi di grave abuso documentati emergono aspetti sistematici, e non occasionali, strutturati su stesso schema operativo ed ideologico, omologo a quello degli abusi nelle amministrazioni di sostegno e riassumibile per i minori come segue:

-su iniziativa propria o di terzi, uno o più operatori assistenziali, sanitari o di polizia segnalano al giudice come necessaria la sottrazione del minore alla famiglia sulla base di relazioni dolosamente o colposamente contrarie a verità;

- l'analisi delle relazioni conferma tendenze ideologiche degli operatori a pregiudicare arbitrariamente la famiglia come struttura negativa ed a sottrarre i figli piuttosto che aiutarla a conservarli;

- la sottrazione può riguardare sia figli unici che uno o più fratelli e sorelle, anche in tempi diversi;

- il Giudice Tutelare assume i provvedimenti richiesti dagli operatori senza verificare adeguatamente ed in contraddittorio i contenuti delle loro relazioni;

- le famiglie economicamente deboli si trovano nell'impossibilità di difendersi, e se reagiscono vengono sottoposte a nuovi abusi, e se vi sono più figli anche alla sottrazione o minaccia di sottrazione di altri;

- se la famiglia si difende efficacemente, le autorità locali giudiziarie di vario grado, assistenziali, sanitarie e di polizia resistono con dilazioni arbitrarie sistematiche e/o coprendo le proprie responsabilità originarie con nuovi abusi, così logorando ed esaurendo le risorse economiche, psicologiche e di coesione dei famigliari del minore;



- nel frattempo il minore cresce nel circuito-mercato degli affidi a case-famiglia od istituti che ne lucrano i sussidi, oppure viene dichiarato adottabile ad alimentare un circuito-mercato delle adozioni;

- la sottrazione ingiusta alla famiglia provoca gravi sofferenze e danni psicofisici devastanti palesi e certificabili sia al minore, sia ai genitori ed agli altri famigliari eventualmente coinvolti (fratelli, sorelle, nonni, altri parenti).

Tra i casi di abuso esemplari in atto, con danni obiettivi gravissimi al minore ed alla famiglia, constatati e documentati a Trieste vi è quello di E.P., una neonata che nel 2006 è stata sottratta ingiustamente ai genitori con inganno e violenza senza che ne sussistessero le condizioni reali di legge, ed è stata costretta a crescere da allora a tutt'oggi (2014) presso affidatari diversi, nonostante la famiglia abbia speso tenacemente ogni energia e risorsa economica per recuperarla, ottenendo sinora soltanto che non sia dichiarata adottabile.

Fra i casi d'abuso esemplari in atto si annovera anche quello della sottrazione graduale, attuata e minacciata, di più figli ad un imprenditore senza che ne ricorrano i motivi di legge.

### **3. Gli abusi nelle amministrazioni di sostegno in Italia.**

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nell'ordinamento italiano, a modifica del Codice civile ed in aggiunta agli istituti classici dell'interdizione e dell'inabilitazione, con la legge nazionale n. 6/2004, che risulta ideata da ambienti giuridico-psichiatrici politicizzati di Trieste, attivi anche nelle sopra segnalate gestioni locali anomale dei minori.

Gli ideatori e promotori dell'amministrazione di sostegno così istituita l'hanno presentata ingannevolmente al legislatore ed all'opinione pubblica come una forma di assistenza alle disabilità lievi più blanda, umanitaria e rispettosa della persona che non i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione, e destinata perciò a sostituirli quando risultino eccessivi o non giustificati.

In realtà la legge 6/2004 ha introdotto nella gestione delle disabilità degli adulti un meccanismo analogo a quello che già consentiva gli abusi sopra segnalati nella gestione dei minori.

Ha creato infatti un nuovo istituto giuridico che come gli affidi dei minori viene azionato a discrezione del Giudice Tutelare senza le garanzie di difesa processuale e pubblicità (presenti invece nei giudizi per interdizione ed inabilitazione), e vi ha introdotto alcune norme anticostituzionali che consentono di utilizzarlo anche come un'interdizione di fatto per sottrarre senza difesa persone adulte alla vita normale ed alle loro famiglie, a lucro e potere abnorme di nuove strutture apposite.

Questo secondo ruolo risponde, come la sottrazione preferenziale di minori alle famiglie per inserirli in strutture lucrative, a teorie, prassi e bisogni notori della già sopra menzionata psichiatria comunitaria neo-istituzionalizzante post-basagliana che

ha invaso e condiziona da tempo le gestioni sanitarie, assistenziali e politico-amministrative di Trieste.

Si tratta di una nota corrente psichiatrica ideologica che è passata da tempo alla politica invertendo la de-istituzionalizzazione basagliana con la creazione di strutture assistenziali diffuse, che per reggersi devono ottenere e mantenere sempre più assistiti, adulti e minori, in condizioni di dipendenza farmacologica, psicologica e materiale che diventano una forma di schiavitù sotto finzione di soccorso

Per i minori questa riduzione a dipendenza-schiavitù viene attuata privandoli del diritto alla famiglia, e per gli adulti spogliandoli sia dei diritti fondamentali della persona che dei beni con una variante predatoria dell'amministrazione di sostegno. Coperta con inganni sia giuridici che semantici, come il definire "beneficiario" l'amministrato che ne diviene vittima.

### **3.1. Scopi dichiarati dell'amministrazione di sostegno.**

Gli scopi dichiarati dell'amministrazione di sostegno sono enunciati sia a motivazione della legge introduttiva n. 6/2004, sia nelle nuove norme specifiche che essa ha introdotto nel codice civile italiano.

In linea di principi la legge introduttiva afferma infatti all'articolo 1, n.1, che *«La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.»*

La liberalità della formula di principio *«con la minore limitazione possibile della capacità di agire»* è solo apparente, poiché in realtà introduce un'indeterminatezza del "possibile" estesa a legittimare, come si vedrà, limitazioni normative anche estreme.

L'apparato normativo esordisce infatti (artt. 404, 405, 406, 407 e segg. c.c.) affermando che lo scopo del nuovo istituto giuridico è quello di offrire l'assistenza di un amministratore "di sostegno" alla persona *«che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi»*.

Queste ipotesi includono perciò, e senza necessità apparente, anche soggetti psichicamente capaci, che come tali se sentono il bisogno di un amministratore od altro rappresentante o mandatario se lo possono nominare direttamente con gli strumenti ordinari apposti del codice civile, senza alcuna necessità di procedure giudiziarie.

La normativa dell'amministrazione di sostegno riserva poi la nomina dell'amministratore al Giudice Tutelare, su richiesta volontaria dell'interessato oppure di familiari o affini, o del tutore o curatore, ed obbligatoria del pubblico ministero e degli operatori sanitari e sociali che si occupano della persona.

Il Giudice Tutelare inoltre, come già detto, non la compie con sentenza, ma per

semplice decreto, e con la massima discrezionalità istruttoria, perché le norme specifiche lo obbligano soltanto a sentire l'amministrando ed i proponenti, e ad assumere le informazioni ed effettuare gli accertamenti che ritiene necessari.

### **3.1. Distorsioni del diritto con scopi ed effetti costringenti.**

Quest'impianto normativo preliminare apparentemente corretto dell'amministrazione di sostegno contiene invece alcune gravi distorsioni sostanziali del diritto agli altri scopi e con effetti sopra detti, che sembrano essere evidentemente quanto sorprendentemente sfuggite al legislatore italiano e si possono riassumere in:

#### **a) Carenza delle garanzie fondamentali del processo.**

L'amministrazione di sostegno è comunque un procedimento impositivo che limita i diritti della persona trasferendoli ad un amministratore nominato dal giudice, come accade nell'interdizione per il tutore, e nell'inabilitazione per il curatore.

Ma interdizione ed inabilitazione offrono tutte le garanzie costituzionali del giudizio con difesa tecnica in contraddittorio e sentenza pubblica, più altre specifiche.

Mentre l'amministrazione di sostegno avviene per decreto in regime di volontaria giurisdizione, senza garanzia di difesa tecnica in contraddittorio né pubblicità del provvedimento. Non offre cioè le garanzie fondamentali del processo, e questa è già carenza grave ed anticostituzionale.

La sua anticostituzionalità diventa inoltre certa e palese nei casi in cui il procedimento non sia avviato su richiesta e secondo volontà dell'amministrando ma di terzi, o addirittura contro la sua volontà, e/o quando il decreto non trasferisca all'amministratore di sostegno soltanto deleghe esecutive minori, ma l'esercizio esclusivo di diritti fondamentali della persona (amministrazione dei beni, decisione sulle cure, ricevimento della corrispondenza) come nei giudizi di interdizione e di inabilitazione.

Per questi motivi, dunque i presupposti logici giuridici di legittimità costituzionale ed assoluta dell'amministrazione di sostegno sono che il procedimento avvenga su iniziativa e secondo la volontà dell'amministrando, e che non lo sottoponga a limitazioni dei diritti fondamentali proprie dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Ma la legge italiana dispone l'esatto contrario, così determinando lesione radicale inammissibile del diritto alla difesa, e dunque ulteriore incostituzionalità della norma.

#### **b) Incertezza ed estensione arbitraria dei requisiti di applicazione.**

I requisiti di applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione sono limitati dalla legge (artt. 414, 415 e seg. c.c.) all'incapacità permanente della persona di provvedere del tutto od in parte ai propri interessi per effetto di condizioni di non-autonomia gravi ed abituali, che sono certe in quanto clinicamente accertabili ed esattamente identificate: infermità rispettivamente totale o parziale di mente, prodigalità, abuso abituale di

sostanze alcoliche o stupefacenti, condizione del cieco o sordomuto dalla nascita privo di un'educazione sufficiente ad ovviarvi.

I requisiti per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono invece riferiti, come visto sopra, ad una definizione delle fattispecie non solo nuova e differente, ma anche opinabile ed equivoca, poiché non è né clinica, né giuridica ed accosta fattispecie generiche radicalmente diverse omettendo pure di differenziarne le necessarie diversità di trattamento.

Infatti l'enunciata "*impossibilità*", anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per una pluralità indifferenziata di motivi non precisati che vanno dalla menomazione psichica a qualsiasi genere di infermità e menomazione fisica, associa categorie disparate di non-autonomia che non coincidono con quella giuridica classica dell'incapacità, e non sono assimilabili tra loro né sotto il profilo logico giuridico, né sotto il profilo dell'assistenza pratica.

Le conseguenti incertezze difensive ulteriori potrebbero essere perciò rimediate soltanto da norme che riconoscano alla persona psichicamente capace il diritto costituzionale di scegliere il proprio amministratore di sostegno, e che vietino al giudice di attribuire all'amministratore di sostegno poteri esclusivi che sono propri dell'interdizione e dell'inabilitazione, ove sono giustificati da uno stato abituale di incapacità psichica, e non da impedimenti fisici.

All'esatto contrario, la normativa sull'amministrazione di sostegno nega anticostituzionalmente anche al soggetto capace il diritto di nominare il proprio amministratore, e consente al giudice di assegnare all'amministratore di sostegno anche tutti i poteri dell'interdizione e dell'inabilitazione.

### **c) Violazione della libertà di scegliere l'amministratore di sostegno.**

Le norme sulla nomina dell'amministratore di sostegno negano espressamente (art. 408, commi I e II c.c.) anche alla persona psichicamente capace il diritto costituzionale e naturale di designarlo e di revocarlo validamente, sia nel procedimento che a seguito di esso.

La volontà dell'amministrando viene infatti considerata soltanto se egli abbia precedentemente designato l'amministratore di sostegno con atto pubblico o scrittura privata autenticata «*in previsione della propria eventuale futura incapacità*». Cioè di un'infermità psichica permanente, che darebbe invece luogo ad interdizione od inabilitazione. Ed il giudice non è comunque obbligato ad eseguire la volontà dell'amministrando se ritiene vi siano imprecisati «*gravi motivi*» per derogarne.

Alla persona capace viene in tal modo precluso, in violazione ingiustificata, illogica ed anticostituzionale dei suoi diritti civili, anche il diritto precostituito di nominarsi autonomamente un amministratore ordinario in alternativa e ad esclusione dell'amministratore di sostegno, così sottraendosi all'azione del Giudice Tutelare.

Analogamente, la stessa norma non obbliga, ma invita, il Giudice Tutelare a nominare

preferibilmente ed «*ove possibile*», i soggetti palesemente e naturalmente più adatti all'incarico: il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o persona validamente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La norma dunque sovrappone esplicitamente la discrezionalità del Giudice Tutelare sia alla volontà della persona capace, sia alla disponibilità di suoi famigliari e conviventi idonei, estendendola alla facoltà di escludere anche tali soggetti “preferenziali” senza nemmeno criteri o motivi precisati dalla legge. Così violando sia la volontà della persona capace, sia i legami e diritti della famiglia riconosciuta o di fatto.

La stessa norma (art. 408, IV comma) perfeziona poi quest'espropriazione di diritti della persona e della famiglia rendendo assoluta la discrezionalità del Giudice Tutelare con l'estenderla alla facoltà, «*quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi*», di nominare comunque amministratore di sostegno qualsiasi “altra persona idonea”, sia essa individuo o persona giuridica pubblica o privata, cioè, in pratica una struttura assistenziale.

#### **d) Estensione arbitraria ai poteri dell'interdizione e dell'inabilitazione**

Le norme dirette sull'amministrazione di sostegno la presentano anche (art. 429 c.c.) come provvedimento alternativo e rimedio sostitutivo dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Ma nelle disposizioni di rinvio alle norme applicabili è stato inserito un dispositivo opposto (art. 411, IV comma, c.c.) che assegna surrettiziamente e contraddittoriamente al Giudice Tutelare anche il potere discrezionale incondizionato di estendere all'amministrato (“beneficiario”) «*determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato*». E siccome questa dizione non ne esclude nessuno, li include tutti, così parificando fraudolentemente la portata dell'amministrazione di sostegno a quella dell'interdizione e dell'inabilitazione, ma senza le difese offerte da quelle due procedure.

Il congegno normativo consente cioè al Giudice Tutelare di utilizzare surrettiziamente ed a propria discrezione assoluta l'amministrazione di sostegno anche per sottoporre la persona capace ad un'interdizione od inabilitazione di fatto, imponendogliela forzosamente in violazione anticostituzionale dei diritti di difesa e di scelta dell'amministratore, come più sopra evidenziato.

A questa facoltà, comunque inammissibile, del Giudice Tutelare nel procedimento per amministrazione di sostegno dovrebbe inoltre corrispondere, quantomeno per ovvia cautela di gestione amministrativa, la gratuità delle funzioni di amministratore di sostegno, che sono di tipo assistenziale pubblico, ed un maggiore controllo sulle compravendite e gli altri atti di disposizione dei beni dell'amministrato che siano affidati all'amministratore con poteri esclusivi.

All'esatto contrario, la legge italiana consente all'amministratore di sostegno di lucrare

lauti compensi, stabiliti anch'essi a discrezione del Giudice Tutelare, e riduce invece di aumentare i controlli sulle operazioni finanziarie dell'amministratore con i beni dell'amministrato.

**e) Lucro personale diretto dell'amministratore di sostegno e di suoi collaboratori.**

Quanto ai compensi dell'amministratore di sostegno, la disposizione sulle norme applicabili richiama (art. 411 cc., comma I) anche l'art. 379 cc., relativa al tutore, che afferma la gratuità dell'incarico, ma consente al Giudice Tutelare «*considerata l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione*», di assegnare al tutore, ed in questo caso all'amministratore di sostegno, «*un'equa indennità*» e di farsi anche coadiuvare «*da una o più persone stipendiate*», il tutto a carico del patrimonio del "beneficiario" amministrato.

Così ponendo i presupposti palesi ed assolutamente inopportuni dello sviluppo di cospicui giri d'affari a spese degli amministrati.

**f) Riduzione dei controlli sulle operazioni finanziarie con i beni dell'amministrato.**

La disposizione sulle norme applicabili (art. 411 cc., I comma) richiama inoltre gli artt. 375 e 376 cc, relativi al tutore, che ne sottopongono le operazioni finanziarie con i beni del tutelato ad autorizzazione del Tribunale su parere del Giudice Tutelare. Ma la norma sull'amministrazione di sostegno elimina il controllo del Tribunale assegnando l'autorizzazione al solo Giudice Tutelare.

Questa riduzione assolutamente illogica dei controlli finanziari assume evidente quanto inquietante significato nei procedimenti in cui il Giudice Tutelare si avvale della possibilità di assegnare arbitrariamente all'amministratore di sostegno i poteri del tutore o del curatore, sottraendolo anche per questa via al controllo del Tribunale.

**g) Impedimento delle difese successive.**

L'avvenuta nomina di un amministratore di sostegno estraneo con i poteri propri dell'interdizione impedisce inoltre all'amministrato di difendersi con azioni legali da abusi dello stesso amministratore. Dovrebbe infatti chiedere all'amministratore di autorizzarlo ad agire contro di lui, di nominargli e pagargli un avvocato e di costituirsi in giudizio contro se stesso.

E l'amministrato sottoposto a quei vincoli restrittivi non può nemmeno impedire che l'amministratore di sostegno neutralizzi le sue proteste ed opposizioni facendolo sottoporre con la forza a sedazioni e ricoveri psichiatrici.

**h) Insufficienza d'organico e di mezzi per il controllo delle gestioni.**

Benché i Tribunali italiani soffrano notoriamente di carenza di personale e mezzi tale da comprometterne le incombenze ordinarie, la legge n. 6/2004 ha ommesso di provvedere a dotarli del personale e dei mezzi supplementari necessari a gestire adeguatamente il nuovo istituto delle amministrazioni di sostegno.

Tale omissione, così grave e palese da non apparire casuale, equivale ad impedire approfondimenti e controlli reali adeguati del Tribunale sulle erogazioni e gestioni delle amministrazioni di controllo.

#### **i) Effetti di distorsione complessivi.**

Per quanto sopra non vi è dunque dubbio che il legislatore italiano non abbia percepito od abbia sottovalutato il fatto che con la legge 6/2004 sull'amministrazione di sostegno ha approvato in realtà un testo a due livelli, formato da un dispositivo principale legittimo ed opportuno nel quale è congegnato un dispositivo secondario che è invece anticostituzionale e consente gravi abusi.

Il dispositivo principale legittimo può infatti offrire effettivamente l'assistenza normale di un amministratore di sostegno, per incombenze ordinarie, alla persona in condizioni di difficoltà meramente fisiche, o psichiche moderate che non possono o devono venire assistite con l'interdizione o l'inabilitazione. E così indubbiamente avviene nei casi in cui il Giudice Tutelare applichi correttamente e prudentemente soltanto tale dispositivo principale.

Mentre il dispositivo secondario, costituito dal congegno delle norme distorsive sopra esaminate, consente in sostanza al Giudice Tutelare di sottoporre anticostituzionalmente ad interdizione di fatto anche il soggetto psichicamente capace, contro la sua volontà, negandogli le garanzie processuali di difesa tecnica in contraddittorio, separandolo dalla famiglia, privandolo dei diritti fondamentali di proprietà, di scelta delle cure e di ricevere corrispondenza, e trasferendoli ad un "sistema" estraneo di amministratori di sostegno professionalizzati (avvocati, commercialisti) e di strutture socioassistenziali e psichiatriche collegate, che si alimenta lucrando sia sull'assistenza pubblica che sui beni dell'amministrato, così sottraendoli a lui ed alla sua famiglia.

La non-pubblicità dei decreti impedisce inoltre di accertarne esattamente numero, identità dei destinatari e natura dei poteri delegati, nonché di quantificare e verificare le compravendite e gli acquirenti primari e successivi di beni immobili degli amministrati.

Questo "sistema" professionalizzato tende perciò (come nel caso delle strutture per minori) a generare ed assorbire nel proprio giro d'affari (con segnalazioni strumentali al Giudice Tutelare, anche approfittando di sue carenze od imprudenze professionali e di suoi sovraccarichi di lavoro) la massima quantità possibile di amministrati e di loro beni da amministrare.

Così incrementando fuori misura e controllo il numero delle amministrazioni di sostegno con il consenso colposo o doloso del Giudice Tutelare.

Questo è esattamente quanto accaduto ed accade, non per caso, a Trieste, ad opera prevalente degli stessi ambienti che vi hanno concepito la doppia normativa sulle amministrazioni di sostegno poi approvata incautamente dal legislatore con la legge n.

6/2004.

L'analisi di dichiarazioni dell'ideatore principale della legge, il docente triestino di diritto privato Paolo Cendon, conferma inoltre che il suo obiettivo principale fosse l'attivazione sistematica del dispositivo secondario della legge secondo una particolare visione ideologica di "espropriazione comunitaria" della vita e dei beni personali degli amministrati in ostilità sia ai famigliari, sia alle componenti sociali che difendono i valori della persona e della famiglia.

### **3.2. Gli abusi nelle amministrazioni di sostegno a Trieste**

La situazione di abuso sistematico e sinora impunito nella gestione giudiziario-assistenziale e sanitaria delle amministrazioni di sostegno a Trieste risulta riguardare prevalentemente persone anziane, ma anche giovani e di media età, purché dotate di redditi e proprietà immobiliari, ed è segnalata e confermata dalle seguenti evidenze specifiche:

a) Poiché gli amministratori di sostegno non vengono nominati con sentenza pubblica, ma con decreto che rimane riservato, il numero, la natura e le rendite dei provvedimenti sono ricostruibili solo assemblando notizie e stampa e dichiarazioni ufficiali, che confermano comunque numeri e previsioni abnormi.

Secondo le dichiarazioni e notizie pubbliche in nostro possesso, all'inizio del 2014 le amministrazioni di sostegno a Trieste sarebbero già oltre le 4000, affidate per il 57% ad avvocati, per il 18 % ad altri estranei, e solo per il 25% a famigliari.

Se ne può quindi dedurre che i provvedimenti di tipo interdittivo siano almeno 2000, il che su una base media di 5.000 euro di compenso annuo per ciascun amministrato significherebbe un giro d'affari di 10 milioni di euro di sole parcelle agli avvocati, ad alcuni dei quali il Giudice Tutelare avrebbe affidato anche decine di nomine, garantendo così loro redditi fra i 100mila ed i 200mila euro l'anno. Si tratta, in ogni caso, di somme prelevate dai beni degli amministrati.

Nella prima fase di applicazione, dal 2004 al 2009, la giudice Carlesso avrebbe emesso ben oltre 1300 provvedimenti, con l'obiettivo rilevato dalla stampa di 25mila persone "in condizioni di parziale disabilità, di impossibilità a muoversi e a provvedere a se stesse". Questa cifra corrisponde a circa il 10% della popolazione triestina residente (236.000 persone) ed al 50% di quella in età di pensione, dai 68 anni in su.

b) Il Tribunale di Trieste soffre di carenze di personale e mezzi anche per le gestioni ordinarie. Nello specifico, l'ufficio tutele risulta dover gestire con una sola impiegata migliaia di pratiche di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno, ed alla funzione di Giudice Tutelare vengono assegnati magistrati che svolgono principalmente altre funzioni giudicanti.

c) Appare perciò inspiegatamente imprudente, se non temerario, il comportamento professionale dei magistrati locali che hanno accumulato in breve tempo un numero così elevato di provvedimenti di amministrazione di sostegno da non poterne esercitare alcun controllo adeguato né personalmente, né attraverso le già insufficienti strutture del Tribunale.

L'eccesso numerico delle amministrazioni di sostegno a Trieste era stato anche rilevato



in apertura d'anno giudiziario dal precedente Presidente del Tribunale, Arrigo De Pauli, senza però che ne seguissero provvedimenti correttivi adeguati.

L'avvio e la proliferazione a Trieste e da Trieste del sistema delle amministrazioni di sostegno interdittive affidate principalmente ad avvocati è avvenuto durante l'incarico di Giudice Tutelare della dott. Gloria Carlesso (2004-2010), ad opera prevalente della stessa e sotto il patrocinio del "padre" della legge istitutiva, prof. Paolo Cendon.

Alla gestione Carlesso appartengono anche i primi casi di gravi abusi documentati, con un caso di suicidio, e le relative denunce penali rimaste sinora senza esiti positivi.

I compiti del Giudice Tutelare sono stati poi ripartiti con vario esito a più magistrati titolari anche di incarichi diversi (Antoni, Carnimeo, Picciotto, ed altri).

d) Contemporaneamente e funzionalmente all'impulso abnorme della giudice Carlesso alle amministrazioni di sostegno interdittive, è stata costituita a Trieste con il suo pubblico patrocinio è stata costituita un'associazione di amministratori di sostegno composta principalmente da giovani avvocati o praticanti e qualche commercialista, destinatari preferenziali di un numero anche elevato di incarichi e delle retribuzioni conseguenti.

Questi amministratori di sostegno "professionalizzati" alimentano a loro volta, con i denari degli assistiti, fornitori di beni e servizi di propria scelta, spesso più costosi, e vendono i loro beni immobili a prezzi spesso più bassi di quelli che sceglierebbero l'amministratore e suoi famigliari, mentre il controllo del Giudice Tutelare su tali spese rimane poco più che simbolico, comunque inadeguato, e non vi è controllo nemmeno sul rispetto della dignità e personalità dell'amministrato.

In tal modo l'amministrazione di sostegno è divenuta una sorta di industria locale anomala che offre a spese di un numero crescente di assistiti redditi consistenti a giovani professionisti con poco o nessun altro lavoro, alimenta professionisti ed imprese loro collegate ed offre immobili sul mercato a condizioni anche discutibili.

e) Come più sopra ricordato, le richieste di nomina di amministratori di sostegno "professionalizzati" con poteri esclusivi su beni, cure e corrispondenza degli amministrati risultano riguardare persone che dispongono di redditi sufficienti e/o proprietà immobiliari, e risultano per buona parte formulate da alcuni operatori sanitari, psichiatrici e sociali.

f) Parte rilevante dei benefici economici a terzi delle amministrazioni di sostegno "professionalizzate" va alle c.d. "strutture intermedie" di assistenza psichiatrico-sociale che sono proliferate a Trieste sino a costituire un forte nucleo di potere anche politico-elettorale.

g) L'organizzazione professionalizzata degli amministratori di sostegno e le istituzioni locali che la supportano svolgono anche un'intensa campagna di pubblicità commerciale sotto apparenze di assistenza sociale, per incrementare le amministrazioni di sostegno presentandole come un istituto giuridico benefico da applicare con la massima intensità ed estensione.

Per questa propaganda l'organizzazione ed i suoi sostenitori utilizzano articoli ed interventi mediatici, sportelli per i cittadini, pubblicazioni e convegni con magistrati, autorità ed operatori sociali, psichiatrici e sanitari, ed altre attività di promozione ed accreditamento.

L'organizzazione svolge anche un'intensa campagna per ottenere segnalazioni delatorie su persone da sottoporre ad amministrazione di sostegno, invitando a segnalarle anche i vicini, i medici di famiglia ed i farmacisti.

**h)** dai casi specifici documentati emerge uno stesso schema operativo, ideologicamente omologo a quello più sopra rappresentato per gli abusi nella gestione dei minori, e riassumibile per le amministrazioni di sostegno nelle seguenti caratteristiche principali significative, anche se non tutte necessariamente presenti in ognuno dei casi:

-la persona dispone almeno di risorse finanziarie discrete, e/o di una casa di proprietà;

-la richiesta di amministrazione di sostegno viene presentata da operatori psichiatrici o sociali con relazioni che rappresentano contro verità la persona come non capace ed i suoi eventuali famigliari come non adeguati od indegni all'incarico di amministratore di sostegno;

-il giudice accetta tali rappresentazioni come veritiere senza adeguate verifiche, e l'intervento del Pubblico Ministero è puramente formale;

-il giudice interroga l'amministrando in Tribunale od invasivamente a domicilio;

-se l'amministrato si oppone alla procedura viene prelevato a forza o con inganno dagli operatori psichiatrici, sottoposto a pesante sedazione farmacologica ed eventualmente trattenuto presso una struttura psichiatrica, con o senza un ordine di TSO (Trattamento sanitario obbligatorio), che viene firmato dal Sindaco su richiesta degli operatori psichiatrici ma senza le doverose verifiche di fondatezza della richiesta;

-il giudice nomina amministratore di sostegno un giovane avvocato o commercialista, con poteri esclusivi su beni, scelta delle cure e corrispondenza dell'amministrato, così impedendogli anche di pagarsi un legale a difesa;

-l'amministratore di sostegno evita i contatti con l'amministrato, e ne riduce la disponibilità economica mensile personale a circa 300 euro, trattenendo ed utilizzando il resto per i propri compensi nonché per spese di amministrazione effettuate con costi maggiori e criteri diversi da quelli del buon padre di famiglia, avvalendosi di imprese e personale di propria scelta ;

-quando le risorse finanziarie disponibili sono perciò in via di esaurimento, l'amministratore di sostegno chiede ed ottiene dal giudice di vendere beni dell'amministrato, in genere la casa di abitazione sua e degli eventuali famigliari, a trattativa privata con o senza perizie ed intermediazioni onerose, anch'esse comunque di sua scelta;

-se i famigliari dell'amministrato si oppongono, vengono messi fuori gioco sottoponendo anche loro ad amministratore di sostegno con le stesse procedure;

-se l'amministrato non si lascia morire o si suicida, viene ricoverato e trattenuto in una struttura sanitaria (psichiatrica) o socio-assistenziale, dove viene ridotto in condizioni

di dipendenza tendenzialmente irreversibili, e la sua eventuale famiglia ne esce devastata.

Nelle amministrazioni di sostegno interdittive l'azione del giudice e dell'amministratore di sostegno causa perciò un peggioramento obiettivo spesso radicale e drammatico, sino all'induzione a morte o suicidio, delle condizioni di vita morali e patrimoniali dell'amministrato e dei suoi eventuali famigliari.

Il primo suicidio noto e riconosciuto informalmente dallo stesso Tribunale (Carlesso) è stato quello del giovane Giulio Comuzzi, il 28 febbraio 2007.

Tra i casi di abuso esemplari constatati e perfettamente documentati, con danni obiettivi gravissimi all'amministrato ed alla famiglia, ve ne è uno per il quale si è ottenuta dopo tre anni di severa azione difensiva, la richiesta scritta presentata dall'avvocato amministratrice di sostegno alla Giudice Tutelare (Carlesso) di revocare il suo decreto di nomina riconoscendo l'amministrato capace, autonomo e dissenziente ab origine e durante i tre anni dell'interdizione di fatto che gli sono stati perciò ingiustamente imposti. La richiesta è sottoscritta per accettazione e revoca sia dalla Giudice che dal Pubblico Ministero, il quale non procede penalmente per il grave abuso di cui l'atto è prova e confessione scritta.

Risultano esemplari anche casi diversi nei quali è stato possibile liberare da amministrazione di sostegno interdittiva ingiustamente ed illecitamente imposta altri soggetti capaci e loro famigliari.

#### **4. Diritti umani e civili fondamentali violati e norme di garanzia**

Si tratta dunque un caso straordinario e localizzato di violazione sistematica dei diritti umani e civili fondamentali di capacità giuridica, in particolare per quanto riguarda la dignità della persona, la proprietà privata, la volontarietà delle cure e la corrispondenza personale, dei diritti dell'infanzia e dei diritti e doveri della famiglia, nonché del diritto processuale alla difesa.

Su quest'ultimo punto, a seguito delle denunce e campagne stampa il Giudice Tutelare si è limitato a formalizzare l'invito all'amministrando di procurarsi un difensore, la cui efficacia pratica rimane tuttavia dubbia se non si contesti la costituzionalità delle norme illegittime sopra evidenziate.

Nell'ordinamento internazionale, comunitario europeo, nazionale italiano e del Free Territory of Trieste questi diritti umani e civili sono garantiti in particolare : dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, per l'Italia dalla Costituzione italiana, dalle norme pertinenti dei codici civile e penale italiano, e per Trieste dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato VI del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed associate e l'Italia.

## **5. Giurisdizione e competenza territoriale**

Questa denuncia riguarda violazioni dei diritti umani e civili commessi da Autorità giudiziarie ed amministrative locali italiane su cittadini del Free Territory of Trieste, sottoposto ad amministrazione civile provvisoria del Governo italiano quale mandato fiduciario speciale delle Nazioni Unite conferito ed accettato con il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 novembre 1954 in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, artt. 21, 85 ed allegato VII.

Il rispetto del mandato da parte del Governo amministratore italiano è imposto dagli strumenti di diritto internazionale specifici e generali nonché dalla Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma e 117 primo comma.

Le qui denunciate violazioni di diritti civili da parte di autorità italiane costituiscono perciò contemporaneamente violazione eversiva del diritto internazionale, dell'ordinamento italiano, di quello comunitario europeo e di quello del Free Territory of Trieste.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano le indagini penali su atti di organi giudiziari italiani operanti a Trieste spettano ex art. 11 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

## **6. Legittimazione attiva e passiva**

La presente denuncia viene formata e depositata dal Movimento Trieste Libera - MTL quale rappresentante di interessi individuali e collettivi legittimi di parte rilevante della popolazione sovrana del Free Territory of Trieste.

A tale stesso titolo il Movimento Trieste Libera si riserva in materia sia la costituzione di parte civile nei giudizi penali comunque originati dalla denuncia, sia la promozione di cause collettive nelle sedi internazionali, comunitarie, italiane e triestine pertinenti.

## **7. Richieste**

Il Movimento Trieste Libera, che presenta questa denuncia in persona del Presidente suo legale rappresentante, chiede alle autorità internazionali, comunitarie europee, italiane e triestine qui sotto in indirizzo di:

**A. - compiere immediati accertamenti sui fatti denunciati;**

**B.- assumere immediati provvedimenti per far cessare gli abusi denunciati, tenendo anche conto dei profili di incostituzionalità delle norme e del fatto che, come ci si riserva di dimostrare anche separatamente, all'amministrazione civile provvisoria italiana del Free Territory of Trieste risultano ad oggi validamente estesi dal 1954 i principi generali dell'ordinamento italiano, ma non le leggi italiane specifiche.**

Trieste, 28 marzo 2014.


Il Presidente del Movimento Trieste Libera

Roberto Giurastante



---

Per assunzione di responsabilità penale e civile  
esclusiva dell'indagine e della verifica delle fonti  
e delle prove della denuncia:



Paolo G. Parovel, giornalista investigativo,  
direttore responsabile de La Voce di Trieste

---